

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 3284**

“Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”

maggio 2012  
n. 358



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3284**

“Conversione in legge del  
decreto-legge 7 maggio  
2012, n. 52, recante  
disposizioni urgenti per la  
razionalizzazione della  
spesa pubblica”

maggio 2012

n. 358



## AVVERTENZA

Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' 8 maggio ed è stato presentato al Senato il giorno successivo.

L'atto è firmato dal Presidente del Consiglio, Monti, anche nella sua veste di Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro per lo sviluppo economico e per le infrastrutture e trasporti, Passera, nonché dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, Giarda.

Il disegno di legge di conversione, che ha preso il numero 3284, è stato annunciato in Aula nella seduta n. 718 dell'8 maggio ed immediatamente assegnato alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 5<sup>a</sup> (Bilancio) in sede referente.

Oltre al parere della Commissione Affari costituzionali sui presupposti di costituzionalità e della Commissione Bilancio in merito allo schema di copertura finanziaria, sono stati richiesti i pareri delle commissioni 6<sup>a</sup> (Finanze), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici), 10<sup>a</sup> (Industria), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), nonché il parere della Commissione per le questioni regionali.

Il decreto-legge è stato adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 2012, dopo l'esame del Rapporto sulla *spending review* “elementi per una revisione della spesa pubblica”, illustrato dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento e il Programma di governo, Piero Giarda (sul quale v. la Premessa e la scheda relativa all'art. 1).



# INDICE

PREMESSA .....	9
SINTESI DEL CONTENUTO.....	17
SCHEDE DI LETTURA .....	23
<b>Articolo 1</b> <i>(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica)</i> Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 2</b> <i>(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)</i> Scheda di lettura.....	29
<b>Articolo 3</b> <i>(Organizzazione e programma di lavoro)</i> Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 4</b> <i>(Relazione al Parlamento)</i> Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 5</b> <i>(Poteri)</i> Scheda di lettura.....	39
<b>Articolo 6</b> <i>(Requisiti di nomina)</i> Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 7</b> <i>(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto)</i> Scheda di lettura.....	47
<b>Articolo 8</b> <i>(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi)</i> Scheda di lettura.....	51
<b>Articolo 9</b> <i>(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico)</i> Scheda di lettura.....	53

<b>Articolo 10</b> <i>(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 11</b> <i>(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)</i>	
Scheda di lettura.....	57
<b>Articolo 12</b> <i>(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 13</b> <i>(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 14</b> <i>(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)</i>	
Scheda di lettura.....	63
<b>Articolo 15</b> <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	67
TESTO A FRONTE.....	69
<b>Articolo 11</b> <i>(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)</i>	
Comma 1 .....	71
<b>Articolo 12</b> <i>(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i>	
Comma 1 .....	75
Comma 2.....	77



## Premessa

### **L'attività di revisione della spesa pubblica - la normativa vigente**

L'intervento normativo più recente concernente l'attività di revisione ed analisi della spesa è rinvenibile nell'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 2011<sup>1</sup>.

L'articolo 01 prevede la predisposizione di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica diretto ad individuare, attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché l'avvio di un ciclo di "spending review", mirato alla definizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare il comma 1 dell'articolo 01 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Detto programma, dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento del criterio della spesa storica, deve prevedere in particolare, in coerenza con la legge 4 marzo 2009, n. 15<sup>2</sup>:

- le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali;
- la razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale;
- il coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121<sup>3</sup>;
- l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica;
- la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria a rete;
- la riorganizzazione della rete consolare e diplomatica.

Con il programma devono comunque essere individuate eventuali criticità nella produzione e nell'erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di:

- evitare possibili duplicazioni di strutture;
- implementare strategie di miglioramento dei risultati ottenibili a parità di stanziamenti.

Il comma 2 stabilisce che con la risoluzione parlamentare approvativa del Documento di economia e finanza 2012 (o della relativa Nota di aggiornamento), siano

---

<sup>1</sup> "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 14 settembre 2011, n. 148.

<sup>2</sup> "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".

<sup>3</sup> "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, con cui il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni elencate dal comma precedente<sup>4</sup>.

Le modalità per la predisposizione del programma di riorganizzazione della spesa di cui al comma 1 e per la sua attuazione sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 3).

Il comma 4, infine, prevede, l'avvio, a partire dall'anno 2012, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con i Ministeri interessati, di un ciclo di "*spending review*" mirata alla definizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per quanto concerne invece le amministrazioni periferiche dello Stato sono

---

<sup>4</sup> Nel Documento di economia e finanza (DEF) 2012, presentato in Parlamento il 19 aprile 2012 (Doc. LVII n. 5), nella sezione III (Programma nazionale di riforma) il Governo ricorda che ha avviato e svilupperà nei prossimi mesi un processo di analisi e razionalizzazione delle tendenze della spesa pubblica per migliorarne l'efficacia, la qualità e l'allocatione delle risorse tra i vari programmi (*spending review*). Da questo processo ci si attende un contributo fondamentale per affrontare alcune problematiche nazionali specifiche: garantire la sostenibilità finanziaria degli obiettivi di spesa previsti; assicurare che i risparmi non siano derivanti solo da tagli cosiddetti 'lineari'; ottimizzare la quantità e qualità dei servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione a fronte delle risorse umane e materiali investite, mediante razionalizzazione organizzativa e operativa. I progetti di revisione riguarderanno inizialmente la spesa delle sole Amministrazioni centrali, con riferimento ai servizi da loro prodotti o acquistati, ai programmi di infrastrutture a diretto carico del bilancio statale, ai programmi di trasferimenti finanziari a favore di individui e imprese. In una fase successiva la revisione della spesa verrà estesa alle attività svolte dagli enti decentrati (Regioni e Enti Locali). Per pilotare l'esercizio il Governo ha istituito una regia centrale formata da un Comitato composto dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento e per il programma di Governo, dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Vice Ministro per l'economia e finanze. Il Comitato opera con il supporto dell'organizzazione istituzionale, con i vertici dei singoli Ministeri e con il Ragioniere Generale dello Stato. Al proprio interno ciascun ministero provvede a organizzare l'analisi diagnostica per programmi (secondo l'articolazione del bilancio per missioni e programmi). L'attività di *spending review* è supportata sia dalle strutture interne dei vari ministeri che da tecnici e funzionari di vari organismi sulle tematiche oggetto dell'analisi (Corte dei Conti, Ragioneria, Consip, Funzione Pubblica, ecc.) in modo da assicurare un'analisi sistematica delle inefficienze e una quantificazione del potenziale di miglioramento e di controllo della spesa. L'interazione con le forze sociali verrà conseguita attraverso il CNEL e il coordinamento con le Regioni e gli Enti Locali avverrà mediante il Ministero degli Affari Regionali. La revisione della spesa e la riorganizzazione delle strutture, oltre la Presidenza del Consiglio, riguarda alcuni dicasteri pilota e sarà gradualmente estesa alle altre Amministrazioni. Inizialmente il processo di verifica si concentrerà sui programmi e trasferimenti, gli acquisti e le singole voci di spesa, per le quali verranno identificate le opportunità di risparmio anche mediante l'ausilio di Consip. In una fase successiva verrà presa in esame l'opportunità di usare i dati dell'analisi della spesa per identificare ipotesi di razionalizzazione delle strutture organizzative dell'amministrazione.

Si ricorda altresì che nella risoluzione parlamentare approvativa del DEF 2012 (6-00128) n. 3 del 26 aprile 2012 si afferma al riguardo che appare urgente avviare una sistematica attività di revisione della spesa pubblica, nella quale siano coinvolte tutte le amministrazioni centrali e periferiche, che dovrà assicurare che ogni programma sia costantemente oggetto di specifica riconsiderazione allo scopo di elevarne l'efficienza, migliorare la qualità dei servizi e garantire una riduzione della spesa; si afferma altresì che le risorse rivenienti dalla *spending review* debbano essere prioritariamente destinate, fermo restando l'obiettivo del pareggio di bilancio, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e da impresa.

proposte specifiche metodologie di quantificazione dei costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro dotazione complessiva.

Si segnala al riguardo che nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012 il Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di governo ha illustrato un Rapporto contenente «Elementi per una revisione della spesa pubblica».

La Parte I del rapporto presenta nel paragrafo 1 alcune proposizioni su livello e struttura della spesa pubblica italiana come si rilevano dall'analisi delle informazioni rilevate per i fini della contabilità nazionale. I paragrafi 2 e 3 trattano dei diversi contenuti delle procedure di *spending review* e delle funzioni che esse possono svolgere nella presente situazione economica; essi affrontano in particolare la nozione di quale sia l'importo presumibile della spesa che può essere oggetto di revisione nel breve e lungo termine.

La Parte II del rapporto informa sul lavoro svolto nel trimestre febbraio-aprile 2012 che ha portato all'avvio di processi di revisione della spesa presso alcuni Ministeri (Interno, Difesa, Giustizia, Istruzione, Trasporti) e presso l'INPS che si sono concretizzati in analisi delle strutture di produzione dei servizi pubblici offerti sul territorio nazionale, in proposte di revisione dell'organizzazione dei servizi, in suggerimenti su come riordinare le procedure di acquisizione di alcuni beni (*per ulteriori indicazioni sul Rapporto cfr. la scheda di lettura relativa all'art. 1*).

In precedenza norme di tenore analogo a quelle contenute nel decreto-legge n. 138 del 2011 erano state introdotte dall'articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>5</sup>, che aveva già disposto, a decorrere dall'anno 2012, l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa diretto alla definizione dei fabbisogni *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 98 del 11, la realizzazione della *spending review* è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con i Ministeri interessati. L'analisi condotta è finalizzata, anche in questo caso, ad individuare:

- eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici;
- possibili duplicazioni di strutture;
- possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse disponibili.

Per le amministrazioni periferiche dello Stato, si prevede la proposizione di specifiche metodologie per quantificarne i fabbisogni standard.

Per la realizzazione dell'attività di *spending review* mirata alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, vengono previsti una serie di adempimenti. In particolare, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze richiede alle

---

<sup>5</sup> "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

amministrazioni centrali i dati e le informazioni che ritiene necessari, che le amministrazioni medesime sono tenute a trasmettere per via telematica, entro un termine stabilito. Le amministrazioni sono, altresì, tenute a facilitare l'accesso ad altri dati di interesse provenienti dal SISTAN<sup>6</sup> (comma 2).

Al fine di dare effettività alla disposizione, è prevista la riduzione del 2 per cento della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili, qualora l'amministrazione competente ometta di trasmettere i dati senza motivata giustificazione entro il termine previsto nella richiesta, su comunicazione del Ministero dell'economia e finanze (comma 3).

A partire dal 2013, i risultati dell'attività di analisi e valutazione della spesa effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato sono comunicati dal Ministero dell'economia e finanze alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato (comma 4). Sulla base dei suddetti risultati, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono, a loro volta, nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza (DEF), le misure necessarie a realizzare il superamento della spesa storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi di fabbisogno identificati dalla norma in esame.

Le norme proposte dalle amministrazioni centrali dovranno essere inserite nella legge di stabilità oppure dovranno formare oggetto di apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (comma 5). Il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dalle misure intraprese è affidato ai Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti dall'articolo 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009<sup>7</sup>, che provvedono, altresì, a segnalare eventuali scostamenti al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro competente (comma 6). Nel Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge n. 196 del 2009 dovranno infine essere illustrati gli esiti delle attività in oggetto.

Una specifica e sistematica attività di analisi e valutazione della spesa è stata prevista anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123<sup>8</sup>, di attuazione della delega di cui all'articolo 49 della legge di contabilità, il quale ha dettato norme per la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e il potenziamento e la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell'attività di analisi e valutazione della spesa.

Il citato decreto legislativo n. 123 del 2011 pone in risalto la funzione strategica dell'attività di analisi e valutazione della spesa, qualificata come l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

---

<sup>6</sup> Il Sistema statistico nazionale (SISTAN) è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale.

<sup>7</sup> "Legge di contabilità e finanza pubblica".

<sup>8</sup> "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Essa viene attuata mediante l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacità di controllo della stessa, in termini di quantità e di qualità, nonché la formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa. Tali attività sono realizzate avvalendosi anche di metodologie provenienti dall'analisi economica e statistica.

L'analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato si svolge nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione, ciascun dei quali è costituito da rappresentanti del Ministero interessato e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura il coordinamento. Ai nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - supporta il programma di lavoro dei nuclei di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali e propone strumenti e misure per rafforzare il monitoraggio della spesa e la valutazione delle politiche pubbliche, anche tramite il rapporto triennale sulla valutazione e analisi della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge n. 196 del 2009. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali dello Stato svolgono attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, nell'ambito della propria autonomia, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica.

## **Le attività di analisi e valutazione della spesa**

Si ricorda, in via generale, che l'esigenza di un'analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull'andamento della spesa pubblica e l'individuazione d'interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione, sono divenuti, negli ultimi anni, temi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio, resi ancor più stringenti alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

E' in questa prospettiva che si colloca l'avvio, sin dalla XV legislatura, di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato, sulla base di analoghe esperienze internazionali, "*spending review*". Tale programma si configura come uno strumento di programmazione economico-finanziaria, volto a fornire una metodologia sistematica per migliorare sia il processo di decisione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la performance delle amministrazioni pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Tra gli obiettivi sottesi ad un programma di analisi e revisione della spesa vi è quello di superare un approccio "incrementale" nelle decisioni di bilancio, in base al quale si tende a concentrarsi sulle nuove iniziative di spesa ovvero sulle risorse (aggiuntive) da destinare ai programmi di spesa già in atto, piuttosto che sulle analisi di efficienza, efficacia e congruità con gli obiettivi della spesa in essere. Attraverso tale metodo s'intende, pertanto, realizzare in via tendenziale il passaggio da un criterio contabile di spesa storica al principio, sperimentato in altri ordinamenti, del cosiddetto bilancio a base zero (*zero base budgeting*). A tale finalità si aggiunge quella di implementare nella Pubblica Amministrazione le attività di misurazione dei risultati raggiunti dall'azione

amministrativa e di verifica dell'efficienza dell'organizzazione amministrativa, anche mediante l'individuazione, in relazione agli obiettivi di ciascun programma di spesa, di indicatori verificabili *ex post*.

Avviato in via sperimentale in base alle disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), il programma di analisi e valutazione della spesa - volto a riesaminare in modo sistematico l'insieme dei programmi di spesa, valutandone efficacia, efficienza ed economicità di gestione - è divenuto permanente con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che ne ha previsto la prosecuzione e l'aggiornamento con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato, affidandone la realizzazione alla Ragioneria generale dello Stato, con il coordinamento del Servizio studi dipartimentale ivi incardinato.

Il rafforzamento dei meccanismi di controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica costituisce uno degli elementi centrali nell'impianto legislativo complessivo definito dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la quale ha previsto l'istituzionalizzazione del processo di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali - avviato, come detto, in forma sperimentale a partire dal 2007 - attraverso la costituzione di appositi Nuclei di analisi e valutazione della spesa (articolo 39), disponendo, altresì, la graduale estensione del programma alle altre amministrazioni pubbliche (articolo 49).

In particolare, l'articolo 39 della legge di contabilità dispone l'avvio di una collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze con le amministrazioni centrali dello Stato, per il tramite dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, finalizzata alla verifica dei risultati programmatici rispetto agli obiettivi relativi all'indebitamento netto, al saldo di cassa e al debito delle amministrazioni pubbliche, nonché alla pressione fiscale complessiva. La collaborazione, come già detto, ha lo scopo di garantire il supporto per il monitoraggio dell'efficacia delle misure disposte, sia per il conseguimento dei suddetti obiettivi sia per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni medesime.

La collaborazione tra Ministero dell'economia ed amministrazioni centrali consiste in particolare nel supporto metodologico che il Ministero fornisce ad esse per la definizione delle previsioni di spesa e dei fabbisogni associati ai programmi, con riferimento alla formulazione del bilancio di previsione, nonché per l'individuazione degli indicatori di risultato associati ai predetti obiettivi.

L'attività di collaborazione tra Ministero dell'economia e le amministrazioni centrali nell'ambito degli appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa è diretta, in particolare, a svolgere verifiche: sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni; sulla coerenza delle norme autorizzatorie rispetto al contenuto dei medesimi programmi e sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio, secondo i previsti meccanismi di flessibilità.

Le attività svolte dai predetti nuclei devono altresì essere funzionali: alla formulazione delle proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa e alla predisposizione del rapporto allegato al rendiconto generale del bilancio dello Stato sui risultati e la realizzazione degli obiettivi indicati nel bilancio di previsione. Per le suesposte attività, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni che le amministrazioni sono tenute a fornire.

E stata, inoltre, prevista (articolo 41, legge n. 196 del 2009) la presentazione, ogni tre anni, di uno specifico Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, volto ad illustrare la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle medesime amministrazioni.





## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

*(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica)*

L'**articolo 1** istituisce un *Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica*, di composizione analoga al Comitato istituito dalla direttiva del Presidente del Consiglio del 3 maggio 2012.

## **Articolo 2**

*(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)*

L'**articolo 2** prevede la nomina - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento - di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche. Altre funzioni sono attribuite al Commissario dall'art. 5.

## **Articolo 3**

*(Organizzazione e programma di lavoro)*

L'**articolo 3** individua i contenuti del decreto di nomina del Commissario straordinario, che ne stabilirà, tra l'altro, la durata, non superiore ad un anno, e l'indennità, prevista in misura non superiore a quella del dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e prevederà l'eventuale nomina di due subcommissari, che lo coadiuvano.

## **Articolo 4**

*(Relazione al Parlamento)*

L'**articolo 4** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro da lui delegato) riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica disposta dal decreto in esame con cadenza semestrale; la relazione è trasmessa altresì alla Corte dei conti.

## **Articolo 5**

*(Poteri)*

L'**articolo 5** conferisce al Commissario straordinario alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spendine review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche; viene in particolare attribuito al Commissario il potere di disporre ispezioni, utilizzando allo scopo le strutture

dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**Articolo 6**  
*(Requisiti di nomina)*

L'**articolo 6** prevede che il Commissario straordinario operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, e che venga scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienze e capacità.

**Articolo 7**  
*(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto)*

L'**articolo 7** integra le vigenti disposizioni in materia di acquisto centralizzato da parte delle amministrazioni pubbliche, ponendo come punto di riferimento imprescindibile i parametri prezzo-qualità individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A.

**Articolo 8**  
*(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi)*

L'**articolo 8** contiene disposizioni per migliorare il Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, mediante l'elaborazione e la pubblicazione di dati da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**Articolo 9**  
*(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico)*

L'**articolo 9** reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti: il Ministero dell'economia dovrà mettere gratuitamente a disposizione delle pubbliche amministrazioni il proprio sistema informatico di negoziazione.

### **Articolo 10**

*((Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza))*

**L'articolo 10**, rende facoltativi i pareri tecnici, ora obbligatori e non vincolanti, che DigitPA esprime sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica.

### **Articolo 11**

*(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)*

**L'articolo 11** prevede che il contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, aggiudicato mediante il mercato elettronico può comunque essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

### **Articolo 12**

*(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)*

**L'articolo 12** novella il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, stabilendo che anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche deve avvenire in seduta pubblica.

### **Articolo 13**

*(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi)*

**L'articolo 13** intende rendere non più obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria per i contratti di acquisto di beni e servizi degli enti locali, effettuati in forma elettronica.

### **Articolo 14**

*(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)*

**L'articolo 14** impone alle amministrazioni pubbliche di adottare - entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ciò deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico;

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore.

**Articolo 15**  
*(Copertura finanziaria)*

L'**articolo 15** reca la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario, ponendola a carico del Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio.

## **SCHEDE DI LETTURA**





## Articolo 1

### *(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica)*

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del

Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

L'**articolo 1** istituisce un *Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica*.

Un Comitato interministeriale di analoga composizione è stato istituito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2012, citata nell'articolo in commento.

La direttiva del 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio puntava ad uno svolgimento dell'attività amministrativa dell'Esecutivo coerente con il programma di Governo, insieme determinando un obiettivo di riduzione complessiva della spesa pubblica di 4,2 miliardi per l'anno 2012, alla quale tutte le amministrazioni pubbliche debbano concorrere.

La direttiva ha fatto seguito al Consiglio dei ministri (del 30 aprile 2012) nel quale è stato esaminato un rapporto preliminare (intitolato *Dinamica, struttura e criteri di governo della spesa pubblica*) a cura del ministro senza portafoglio con delega all'attuazione del programma del Governo, con particolare riguardo all'analisi e allo studio per il riordino della spesa pubblica, prof. Giarda.

Quel rapporto quantifica la spesa pubblica 'rivedibile' nel medio periodo in circa 295 miliardi di euro (di questa, la quota maggiore è costituita dalla spesa degli enti sanitari locali, per il 33,1 per cento; Regioni, comuni e province incidono per il 24,3 per cento, lo Stato per il 32,5 per cento, gli altri enti dell'amministrazione centrale per il 2,4 per cento, gli enti previdenziali per il 2,5 per cento e le Università e gli altri enti locali per il 5,2 per cento).

A breve termine, la spesa rivedibile sarebbe tuttavia inferiore, quantificabile in circa 80 miliardi.

La riduzione della spesa pubblica per un importo complessivo di 4,2 miliardi per l'anno 2012 (intesa a scongiurare l'aumento di due punti dell'IVA previsto per gli ultimi tre mesi del 2012 - e a seguire - dalla "clausola di salvaguardia" posta dall'articolo 18 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214) è pertanto da ottenersi in 7 mesi (1° giugno-31 dicembre 2012).

Siffatta riduzione equivale a 7,2 miliardi su base annua, il che corrisponde al 9% della spesa rivedibile nel breve periodo (80 miliardi, si è rammentato).

Per conseguire quell'obiettivo di riduzione, ciascun ministro è tenuto - entro il 31 maggio 2012, scandisce la direttiva - a proporre un progetto contenente i corrispondenti interventi di revisione e riduzione della spesa, nonché le misure per gli esercizi futuri, di razionalizzazione organizzativa e di risparmio.

La composizione del Comitato interministeriale (che il Presidente del Consiglio può con proprio decreto modificare) annovera, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in commento: il ministro delegato per il programma del Governo; il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; il ministro dell'economia e delle finanze (o il vice ministro da lui delegato); il sottosegretario alla Presidenza del consiglio con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri - oltre al Presidente del Consiglio, beninteso, che lo presiede.

L'attività di indirizzo e coordinamento del Comitato interministeriale ha ad oggetto in particolare:

- la revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, destinati alle imprese;
- la razionalizzazione dei servizi e delle attività ;
- il ridimensionamento delle strutture;
- la riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi;
- l'ottimizzazione dell'uso degli immobili.

L'attività del Comitato può peraltro estendersi, sino a ricomprendere l'insieme delle materie indicate dalla citata direttiva 3 maggio 2012 del Presidente del Consiglio.

La citata direttiva del 3 maggio 2012 prefigura una attività di revisione della spesa concentrata in particolare sui seguenti profili:

- a) revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, verificandone l'attualità e l'efficacia ed eliminando le spese non indispensabili e comunque non strettamente correlate alle missioni istituzionali;
- b) ridimensionamento delle strutture dirigenziali esistenti, anche in conseguenza della riduzione dei programmi di spesa;
- c) razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti sul territorio e all'estero, finalizzata all'abbattimento dei costi e alla migliore distribuzione del personale, anche attraverso concentrazioni dell'offerta e dei relativi uffici;
- d) riduzione, anche mediante accorpamento, degli enti strumentali e vigilati e delle società pubbliche;

- e) riduzione in termini monetari della spesa per acquisto di beni e servizi anche mediante l'individuazione di responsabili unici della programmazione della spesa, nonché attraverso una più adeguata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte;
- f) ricognizione degli immobili in uso; riduzione della spesa per locazioni, assicurando il controllo di gestione dei contratti; definizione di precise connessioni tra superficie occupata e numero degli occupanti;
- g) ottimizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà pubblica anche attraverso compattamenti di uffici e amministrazioni;
- h) restituzione all'Agenzia del demanio degli immobili di proprietà pubblica eccedenti i fabbisogni;
- i) estensione alle società *in house* dei vincoli vigenti in materia di consulenza;
- l) eliminazione, salvi i casi eccezionali riferibili per esempio a rapporti con Autorità estere, di spese di rappresentanza e spese per convegni;
- m) proposizione di impugnazioni avverso sentenze di primo grado che riconoscano miglioramenti economici o progressioni di carriera per dipendenti pubblici, onde evitare che le stessa passino in giudicato.

I comitati interministeriali sono organi collegiali di governo concorrenti all'attuazione dell'indirizzo politico (se anche alla sua determinazione, è profilo più controverso in dottrina) in specifici settori.

Volti ad una 'saldatura' tra decisione politica ed attuazione amministrativa, essi sono espressione di un potere di auto-organizzazione, proprio degli organi costituzionali.

Qualora tra le loro attribuzioni figurino l'adozione di atti amministrativi (o di atti che possano valere da presupposti sostanziali di atti amministrativi), essi sono istituiti per legge, in una sorta di 'intersezione' delle riserve di legge poste dall'articolo 95 e dall'articolo 97 della Costituzione.

I comitati interministeriali (che hanno origine pre-repubblicana: ad esempio il Comitato per il credito e il risparmio, ancor oggi operante, risale al 1936-38) aumentarono di numero (e di attribuzioni, nel caso del Comitato per la programmazione economica, la cui legge istitutiva fu la n. 48 del 1967) nel nome della programmazione affermata negli anni Sessanta, e declinata come programmazione di settore dai secondi anni Settanta.

Una drastica loro riduzione fu imposta dalla *legge n. 593 del 1993* (articolo 1, commi 21 e 25), che molti ne soppresse, in modo 'nominato' - il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI); il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES); il Comitato interministeriale per la cinematografia; il Comitato interministeriale per la protezione civile; il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM); il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento; il Comitato interministeriale prezzi (CIP); il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET); il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS; il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD); il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria) - o non ("sono altresì

soppressi...gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati").

Furono lasciati in vita dalla legge del 1993 solo i seguenti comitati, tuttora operanti:

- Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), poi oggetto del decreto legislativo n. 430 del 1997, che ne ha riordinato le competenze;
- Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), le cui competenze deliberative sono state da ultimo definite dal Testo unico bancario del 1993;
- Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza - che ha poi assunto la denominazione di Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), con la legge n. 124 del 2007 ("Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto");
- Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo (istituito dalla legge n. 183 del 1989; cfr. ora il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", articolo 57);
- Comitato interministeriale per la salvaguardia di Venezia (istituito dalla legge n. 798 del 1984).

In tempo successivo, si è avuta l'istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari (CIACE) (legge n. 11 del 2005, articolo 2).

A quelli or ricordati, che costituiscono l'insieme di comitati per così dire ordinamentale, in quanto ormai stabile nel tempo, alcuni altri si sono andati aggiungendo. Non sono mancate infatti leggi istitutive di ulteriori comitati per specifiche materie, come: il Comitato per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico (articolo 6 della legge n. 36 del 2001); il Comitato per fronteggiare la crisi del settore bieticolo-saccarifero (articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2006, come convertito dalla legge n. 81; cfr. anche il decreto-legge n. 5 del 2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", articolo 29, convertito dalla legge n. 35); il Comitato per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006, come convertito dalla legge n. 80).

## **Articolo 2**

### *(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)*

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Si prevede che il Presidente del Consiglio possa nominare un *Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi*.

In via preliminare e generale, la figura del Commissario straordinario nel diritto pubblico potrebbe dirsi riconducibile per lo più (discorso a sé richiederebbe, per le sue peculiarità, il Commissario per la protezione civile) allo schema (descrittivo più che giuridico-domatico) del controllo sostitutivo.

Ossia: si crea un organo titolare di una competenza straordinaria, *sostitutiva* di quella dell'organo ordinario.

La legittimazione alla funzione dell'organo ordinario viene meno, per il periodo del commissariamento. Subentra, in via alternativa e temporanea, quella del Commissario straordinario (a seguito di manchevolezze emerse nell'amministrazione di enti territoriali, di enti pubblici, nella realizzazione di opere pubbliche).

Il Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti e servizi non parrebbe in tutto assimilabile a questa (astrattamente unitaria) fattispecie, giacché le disposizioni del decreto-legge lo configurano prevalentemente (v. *infra*) come soggetto di impulso, raccordo, supervisione, rispetto a competenze di altri, le quali permangono integre e operanti.

Peraltro, il decreto-legge prevede che sia il Commissario a definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Se di Commissario *straordinario* in senso stretto qui si tratti - non già di una sorta di Alto Commissario - si dovrebbe intendere che tali determinazioni del livello di spesa risultino vincolanti per le amministrazioni pubbliche (benché per le regioni essa abbia valore di proposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 4: v. *infra*).

In tal modo si avrebbe *sostituzione* della competenza commissariale, per lo specifico riguardo della determinazione di soglie di costo standardizzate e cogenti, ai fini dell'acquisto di beni e servizi.

Il decreto-legge (all'articolo 5, comma 7) declina questi profili alla stregua di un potere di segnalazione alle amministrazioni pubbliche (da parte del Commissario) delle misure di razionalizzazione della spesa nonché di fissazione di un termine per il raggiungimento degli obiettivi. Alla scadenza del termine, il Consiglio dei ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi.

Può valere rammentare come, in via generale, la nomina di Commissari straordinari del Governo sia oggetto dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Quell'articolo così recita:

"1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato".

L'**articolo 2** prevede la nomina - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento - di un Commissario straordinario per la

razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in commento stabilisce che - nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure - il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un Commissario straordinario con il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche.

La nomina del Commissario avviene su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo.

Oltre alla definizione dei livelli di spesa per gli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, competono al Commissario straordinario i seguenti compiti:

- la supervisione, il monitoraggio e il coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni;
- la revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni, quale collaboratore del Ministro delegato.

*Si evidenzia che ulteriori compiti attribuiti al Commissario sono individuati dall'articolo 5 (cui si rinvia).*

Il **comma 2** specifica le pubbliche amministrazioni nei cui confronti si applicano le disposizioni in esame.

Include pertanto nelle "amministrazioni pubbliche":

- tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati;
- gli enti locali;
- le società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta.

Resterebbero pertanto escluse le società in cui la partecipazione pubblica, ancorché prevalente o di controllo, non sia totalitaria;

- le amministrazioni regionali commissariate<sup>9</sup> per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

---

<sup>9</sup> <http://www.salute.gov.it/pianiRientro/homePianiRientro.jsp>

Le Regioni Commissariate sono il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania e la Calabria. Le Regioni sottoposte ai piani di rientro sono state sette nel 2007 (Lazio, Abruzzo, Liguria, Campania, Molise, Sicilia e Sardegna), la Calabria nel 2009, Piemonte e Puglia nel 2010. Il DEF 2012 - Programma nazionale di riforma - evidenzia (pag. 46) le regioni sottoposte ai piani di rientro dal 2010.

A norma del **comma 4**, per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni non commissariate (incluse quelle sottoposte al rientro) il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

A norma del **comma 5** per (tutte) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

*Il testo non riporta la c.d. clausola di applicazione compatibile come sovente accade nei confronti delle Autonomie a statuto speciale.*

Riguardo alle norme sopra descritte, premesso che la dizione "amministrazioni regionali" non sembra comportare una apprezzabile differenza con quella di "regione", dal punto di vista delle conseguenze sugli ambiti di operatività della normativa, si può osservare che la legislazione vigente ha, già da alcuni anni, operato scelte differenziate - in particolare, più rigorose - per le regioni che, in materia sanitaria, si caratterizzano per essere interessate da impegnative manovre di rigore finanziario per rientrare negli obiettivi previsti.

In alcuni casi queste manovre ("piani") hanno condotto alla nomina di Commissari.

Nella sentenza n. 91 del 2012 la Corte costituzionale ha evidenziato il nesso tra piano (sanitario) di rientro e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, dichiarando incostituzionale la norma regionale che con tale piano si poneva in contrasto.

*L'equiparazione delle regioni "commissariate" ad una categoria non propria (quella delle altre amministrazioni, comprese quelle statali e locali) e l'esclusione dalla categoria propria, quella delle regioni (non sottoposte o anche solo sottoposte a piani di rientro, purché non commissariate) potrebbe essere ritenuta una scelta qualitativamente differente da quella emergente dalla normativa già vigente e caratterizzata da maggior rigore.*

*Tale scelta agisce su un ambito, seppur evidentemente proprio della finanza pubblica, che non è solo sanitario e prevede la presenza di un Commissario governativo con poteri anche ampi e - ex art. 5 - penetranti, come quello di disporre ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato. Il Commissario può anche fissare termini per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla scadenza dei quali il Consiglio dei Ministri può autorizzare, ex articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.*

*L'equiparazione delle regioni commissariate (ma non quelle sottoposte al piano di rientro) all'amministrazione statale e locale potrebbe essere ritenuta da*



*valutare in termini di compatibilità con i profili di autonomia riconosciuti alle regioni dalla Costituzione.*

Il **comma 3** esclude invece dall'ambito di applicazione del decreto in esame gli organi costituzionali Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Corte Costituzionale.

Gli organi costituzionali oggetto della disposizione godono di autonomia contabile: il bilancio dello Stato fissa le quote del finanziamento di ciascuno degli organi citati, che approvano il proprio bilancio interno. Come avviene nei principali Paesi europei, l'autonomia di decisione sulle spese necessarie al regolare funzionamento dell'organo è considerata una garanzia a tutela dell'autonomia di ciascun organo (cfr. Corte cost. sentenza n. 129 del 1981).

L'ammontare delle spese destinate al funzionamento degli organi costituzionali è iscritto nel bilancio generale dello Stato e, precisamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



### **Articolo 3**

#### *(Organizzazione e programma di lavoro)*

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;

b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico

degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

L'**articolo 3** individua i contenuti del decreto di nomina del Commissario straordinario: tale decreto dovrà stabilirne, tra l'altro, la durata, non superiore ad un anno, e l'indennità, prevista in misura non superiore a quella del dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e prevedere l'eventuale nomina di due subcommissari, che lo coadiuvano.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame specifica il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene nominato il Commissario straordinario previsto dall'articolo 2.

Trattandosi di una facoltà attribuita al Presidente del Consiglio (secondo quanto previsto dal precedente comma 1 dell'articolo 2), non è individuato un termine per l'emanazione del decreto di nomina del Commissario. Si evidenzia peraltro che nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 30 aprile 2012 viene già specificato che per l'incarico di Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi sarà nominato Enrico Bondi.

Il D.P.C.M. deve prevedere in particolare:

a) la durata dell'organo, che deve essere non superiore ad un anno;

- b) l'indennità del Commissario, che non deve essere superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica, tale trattamento ammonterebbe a circa 170.000 euro annui lordi;

- c) l'eventuale nomina di due subcommissari, che coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni.

I subcommissari prestano la loro opera gratuitamente, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui il Commissario può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni. L'avvalimento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Si evidenzia che, secondo la Relazione illustrativa, il Commissario può avvalersi "esclusivamente" dei suddetti uffici, mezzi e personale; l'avverbio non è tuttavia presente nel testo della disposizione in esame.*

Il **comma 2** prevede infine che, entro 15 giorni dalla sua nomina, il Commissario presenti un programma di lavoro al Comitato interministeriale introdotto dall'articolo 1.

Ai fini della verifica dello stato di attuazione del programma, il Commissario è tenuto a presentare al Comitato interministeriale relazioni mensili.

**Articolo 4**  
*(Relazione al Parlamento)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

L'**articolo 4** prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Ministro da lui delegato) riferisca al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica disposta dal decreto in esame con cadenza semestrale (**comma 1**).

La relazione sull'attività svolta deve essere altresì trasmessa alla Corte dei conti (**comma 2**).

Si evidenzia che un coinvolgimento della Corte dei conti è stabilito anche dal successivo comma 6 dell'articolo 5, laddove si prevede che alla Corte vadano segnalati i provvedimenti di revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi e l'introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni.



## **Articolo 5** *(Poteri)*

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o

prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:

*a)* sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;

*b)* introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal

presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** conferisce al Commissario straordinario alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di *spending review* con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche; viene in particolare attribuito al Commissario il potere di disporre ispezioni, utilizzando allo scopo le strutture dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Più in dettaglio, il **comma 1** attribuisce al Commissario il "diritto":

- di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti;
- di chiedere notizie ed informazioni;
- di chiedere la collaborazione di amministrazioni ed enti per l'adempimento delle sue funzioni.

*A prima lettura potrebbe apparire da approfondire la formulazione della norma, laddove usa la locuzione "diritto di corrispondere (...) e di chiedere (...) la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni". Trattandosi di rapporti fra soggetti pubblici, si consideri se non sia preferibile una formulazione recante in termini più chiari i poteri conferiti al Commissario e i correlativi obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni (cfr. il corsivo seguente).*

Più specificamente, al Commissario è attribuito il potere di:

- chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2 (ossia alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta);
- disporre ispezioni nei confronti delle suddette amministrazioni e società, a cura dell'Ispettorato presso il Dipartimento per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto concerne in particolare le amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza, è previsto l'obbligo di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti, nonché l'obbligo di collaborazione con il Commissario.

*Andrebbe chiarito se la circostanza che soltanto per le amministrazioni e le società che svolgono compiti di centrale di committenza si parli di un "obbligo" di trasmissione dei dati e delle informazioni richieste possa escludere di fatto tale obbligo nelle altre ipotesi.*



Si rammenta che, secondo la definizione recata dall'articolo 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163 del 2006<sup>10</sup>, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Ai sensi del **comma 2** il Commissario - fatto salvo quanto specificamente previsto per le regioni - ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

*Si segnala l'esigenza di coordinare la norma in esame con quanto già previsto al comma 1 dell'articolo 2, laddove è presente una analoga previsione in ordine ai compiti del Commissario.*

A norma del **comma 3** il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

Il **comma 4** prevede l'espressione di pareri da parte del Commissario sulle iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa; detti pareri possono essere pubblicati nei modi più congrui in relazione alle caratteristiche delle situazioni discorsive.

A norma del **comma 5** il Commissario può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri (o al Ministro delegato) o, per le regioni, al Presidente della regione interessata, di adottare le seguenti misure:

- a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;
- b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

*Per quanto concerne le regioni, le norme citate sembrano, esse stesse, individuare selettivamente quello competente tra gli organi della regione che - ex art. 121 Cost. - sono il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente e che*

---

<sup>10</sup> Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

- *ex art. 123 Cost.* - *trovano la principale fonte dei loro rapporti reciproci nello Statuto regionale.*

Il **comma 6** prevede la segnalazione dei provvedimenti previsti al comma 5 al Presidente della Corte dei conti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15<sup>11</sup>.

Per quanto concerne specificamente le regioni, il Presidente della Corte dei conti provvede poi a comunicare detti provvedimenti alla competente sezione regionale di controllo della stessa Corte.

Si ricorda che il citato articolo 11 della legge n. 15 del 2009 ha introdotto una serie di disposizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento della Corte dei conti.

In particolare, ai sensi del comma 2 la Corte, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.

Il successivo comma 3 stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.

Ai sensi del **comma 7** il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

---

<sup>11</sup> *Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.*

Scaduto il termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione<sup>12</sup>.

*La norma in esame non fa riferimento - per quanto riguarda le regioni - alle procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131<sup>13</sup>, concernenti l'attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.*

Il **comma 8** impone infine alle amministrazioni interessate di svolgere i compiti previsti dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>12</sup> Si ricorda che il secondo comma dell'art. 120 Cost prevede che "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

<sup>13</sup> Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



**Articolo 6**  
*(Requisiti di nomina)*

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

L'**articolo 6** prevede che il Commissario straordinario:

- operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
- venga scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

*Si segnala che non appare chiaro il requisito della provenienza "da settori economici".*

Si ricorda altresì che nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 26 del 30 aprile 2012 è stato già puntualizzato che per l'incarico di Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi sarà nominato Enrico Bondi.



## **Articolo 7**

*(Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito *internet*

individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.

3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n.488, nonché i parametri di cui al comma 1.

**L'articolo 7** integra le vigenti disposizioni in materia di acquisto centralizzato da parte delle amministrazioni pubbliche, ponendo come punto di riferimento imprescindibile i parametri prezzo-qualità individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A.

**Il comma 1** impone alle amministrazioni pubbliche:

- nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto;
- di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

La disposizione, anche se la formulazione sembra consentire di individuare le norme qui in esame come "norme di coordinamento", sembra lasciare fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999<sup>14</sup>, che viene qui definita "misura di coordinamento della finanza pubblica".

La Relazione governativa afferma che la norma introduce l'obbligo di rispettare i parametri prezzo-qualità dei bandi Consip in fase di gara oltre ai parametri prezzo qualità delle convenzioni in sede di stipula dei contratti.

---

<sup>14</sup> Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)".

*Si rileva che il testo si riferisce a parametri prezzo-qualità “migliorativi” di quelli Consip.*

L'articolo 26 (Acquisto di beni e servizi) della citata legge 488/1999 ha assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi per la pubblica amministrazione, attraverso l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, avvalendosi di una società che il Ministero ha poi individuato, con D.M. 24 febbraio 2000, nella Consip.

Tale disposizione dà il via al Programma di razionalizzazione degli acquisti e al complessivo sistema di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti pubblici.

Il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 ha dettato criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

La legge finanziaria per il 2007 (296/2006) ha introdotto obblighi di acquisto tramite convenzioni da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, riferiti a determinate tipologie di beni e servizi. Per quanto riguarda le restanti tipologie di beni e servizi, rimane la facoltà delle amministrazioni di utilizzare le convenzioni. È stato poi previsto che le centrali regionali e la Consip S.p.a. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi.

Il quadro normativo di riferimento è stato successivamente oggetto della legge finanziaria per il 2008, dal decreto-legge 112/2008, dalla legge finanziaria per il 2010, dal decreto-legge 78/2010, dal decreto-legge 98/2011 e dal decreto-legge 201/2011 che ha recato disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti.

**Il comma 2** consente alla Consip:

- per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- di pubblicare sul sito *internet* individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente:
  - i parametri applicabili ai sensi del comma 1.

Con l'espressione “profilo del committente” si intende (articolo 3, comma 35, del codice dei contratti pubblici 163/2006<sup>15</sup>) il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal codice; in tale sito *internet*, mediante sistemi di codifica digitale, sono pubblicati i documenti di gara che fanno fede in modo pari o superiore ai documenti cartacei reperibili, ad esempio, sulla *gazzetta*

---

<sup>15</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.



*ufficiale* ove è stato pubblicato il bando; Consip utilizza, quale sito internet individuato come “profilo del committente” nei bandi di gara, tra gli altri, il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

**Il comma 3** impone che:

- le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del citato codice dei contratti pubblici 163/2006;
- rispettino in ogni caso:
  - i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi del citato articolo 26, della legge 488/1999;
  - i parametri di cui al comma 1.

La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o;
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.



## Articolo 8

*(Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi)*

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

**L'articolo 8** contiene disposizioni per migliorare il Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, mediante l'elaborazione e la pubblicazione di dati da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**Il comma 1** impone all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:

- al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici;
- di rendere pubblici;
- attraverso il proprio portale:
  - i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del codice dei contratti pubblici 163/2006<sup>16</sup>;
- con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative:
  - all'amministrazione aggiudicatrice;
  - all'operatore economico aggiudicatario;
  - all'oggetto di fornitura.

Il citato articolo 7 del codice disciplina l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. Il comma 8 prevede che:

---

<sup>16</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
- b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

**Il comma 2** impone all'Osservatorio:

- fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica;
- nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione:
  - di trasmettere, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

Il citato Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., avviato nel 2000, si basa sull'utilizzo delle tecnologie ICT applicate ai processi di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni e ha lo scopo di:

- razionalizzare la spesa di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie ad una approfondita conoscenza dei mercati ed all'aggregazione della domanda;
- semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure di approvvigionamento pubblico, grazie alla riduzione dei tempi d'accesso al mercato, con significativi impatti anche economici sui costi della macchina burocratica

## Articolo 9

*(Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e delle disposizioni del presente decreto.

**L'articolo 9** reca disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti.

**Il comma 1** demanda al Ministero dell'economia e delle finanze:

- di mettere a disposizione;
- a titolo gratuito:
  - il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A.;
- anche ai sensi:
  - dell'articolo 29 del decreto-legge 201/2011<sup>17</sup>;
  - delle disposizioni del presente decreto.

*Parrebbe meritevole di approfondimento se e quanto di innovativo sia introdotto dall'articolo in esame rispetto alla normativa vigente (articolo 11, comma 3, del decreto-legge 98/2011<sup>18</sup>).*

Il citato articolo 11 ha recato disposizioni volte a razionalizzare la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, in particolare attraverso l'incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti. In particolare, il comma 3 consente alle amministrazioni pubbliche di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che non risulta ancora emanato, sono previste le relative modalità e tempi di attuazione, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e

---

<sup>17</sup> Decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

<sup>18</sup> Decreto-legge 6 luglio 2011, n. n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

degli eventuali servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure realizzate.

L'ASP (*Application Service Provider*) è un modello architetturale per l'erogazione di servizi informatici che prevede una elevata "remotizzazione" elaborativa ed applicativa. Spesso il termine è usato indicando l'erogazione di servizi informatici in modalità ASP. Il modello architetturale prevede che la tecnologia di elaborazione (*hardware*) e quella applicativa (*software*) vengono gestite centralmente presso un *Service Provider* lasciando all'utente finale la scelta dei tempi e dei modi di fruizione del servizio. Tipicamente, lo strumento *software* lato cliente che funge da interfaccia con il servizio applicativo è il *web browser*.

Il citato articolo 29, del decreto-legge 201/2011, al fine di facilitare l'acquisizione di beni e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, disciplina la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che ne regolamentano i rapporti, di Consip S.p.A. come centrale di committenza.

La Relazione tecnica afferma che attraverso tale previsione si intendono perseguire obiettivi di risparmio, trasparenza e innovazione nel *procurement* pubblico, facilitando l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, massimizzandone l'economicità per le pubbliche amministrazioni che vi ricorrono attraverso l'attività della Consip e favorendo il ricorso a modalità telematiche di acquisto in linea con la normativa relativa alla digitalizzazione dell'azione amministrativa.

## **Articolo 10**

*(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza)*

1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

**L'articolo 10** rende facoltativi i pareri tecnici, ora obbligatori e non vincolanti, che DigitPA esprime sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica.

**Il comma 1** rende facoltativo il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 177/2009<sup>19</sup> che:

- le centrali di committenza;
- le amministrazioni che ad esse ricorrono:
  - sono tenute a richiedere per le acquisizioni di beni e servizi.

Il citato decreto legislativo 177/2009 ha riordinato la disciplina del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) che ha assunto la denominazione di DigitPA, qualificandolo come un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.

L'articolo 3, comma 3, prevede che DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro

---

<sup>19</sup> Decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 "Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta.

*Si consideri l'opportunità, per ragioni sistematiche, di redigere la disposizione in forma di novella al richiamato decreto legislativo n. 177 del 2009.*



## Articolo 11

*(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)*

1. All'articolo 11, comma 10-*bis*, lettera *b*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207».

**L'articolo 11** prevede che il contratto pubblico di lavori, servizi o forniture, aggiudicato mediante il mercato elettronico può comunque essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

**Il comma 1** novella l'articolo 11, comma 10-*bis*, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici 163/2006<sup>20</sup> (cfr. il testo a fronte della novella nell'ultima parte del presente *dossier*).

La richiamata norma disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici prevedendo (comma 10) che il contratto non può comunque essere stipulato prima del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tale termine dilatorio (comma 10-*bis*) non si applica:

- a) se è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione.

A tali fattispecie, l'articolo in commento aggiunge l'acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010<sup>21</sup>), il quale stabilisce che il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica.

---

<sup>20</sup> Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

<sup>21</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”.



## **Articolo 12**

*(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)*

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il

seguente periodo: «La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.».

3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**L'articolo 12** novella il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, stabilendo che anche l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche deve avvenire in seduta pubblica.

**Il comma 1** novella il comma 2 dell'articolo 120 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (DPR 207/2010<sup>22</sup>) (cfr. il testo a fronte della novella nell'ultima parte del presente *dossier*).

La richiamata norma è situata nel Capo II (Criteri di selezione delle offerte) del Titolo V (Sistemi di realizzazione delle offerte e criteri di selezione delle offerte) della Parte II del Regolamento (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) e disciplina i criteri per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il comma 2 prevede che la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi è effettuata dalla commissione in una o più sedute riservate, mentre, successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla valutazione delle offerte anomale. La novella in commento premette un periodo al comma 1, specificando che l'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche da parte della commissione è effettuata in

---

<sup>22</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»".

seduta pubblica, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

**Il comma 2** contiene una disposizione identica al comma 1, però riferita alle forniture ed ai servizi (cfr. il testo a fronte della novella nell'ultima parte del presente *dossier*). Viene, quindi, novellato il comma 2 dell'articolo 283 del Regolamento, che disciplina i criteri per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È, parimenti, premesso un periodo, in base al quale la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

**Il comma 3** prescrive che i commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La Relazione illustrativa motiva le disposizioni con la necessità di tener conto della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.13 del 28 luglio 2011.

*Si rileva che la modifica di un atto di natura secondaria, con un atto avente forza di legge, potrebbe essere ritenuto non conforme all'esigenza di un utilizzo coerente delle fonti normative.*

### **Articolo 13**

*(Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi)*

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

**L'articolo 13** disapplica l'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ai contratti di acquisto di beni e servizi degli enti locali, quando i beni o i servizi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.

L'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 - *Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali* - è intitolata a *"Provento e ripartizione dei diritti di segreteria"* e rende *"obbligatoria in tutti i Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatase in conformità alla (ivi allegata) tabella D. Le Province sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti in (detta) tabella D"*.

La relazione tecnica al disegno di legge si sofferma analiticamente sul punto, evidenziando che, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del codice (dei contratti) di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ciascun contratto per lavori e forniture di beni e di servizi è stipulato mediante atto pubblico notarile o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. Il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prescrive in tali caso l'utilizzo della firma digitale.

L'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604, individua l'entità dei diritti di segreteria dovuti in caso di stipula del contratto in forma pubblica amministrativa (ai sensi dell'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, una quota di tali proventi è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento).

Ove sia possibile effettuare un acquisto in forma elettronica, quest'ultima modalità – per sua natura assistita da caratteristiche di trasparenza, affidabilità e garanzia dell'identità – consente all'amministrazione comunale e provinciale di stipulare il relativo contratto senza la forma pubblica amministrativa, pur mantenendo le garanzie sopra indicate. Per migliorare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dei procedimenti, con la disposizione di cui all'articolo 13 viene quindi privilegiato l'utilizzo della forma elettronica, laddove disponibile, prevedendo che comunque con riferimento agli acquisti effettuabili mediante strumenti informatici di acquisto non sia applicabile la corresponsione dei diritti di rogito.

*La relazione ora illustrata si riferisce agli acquisti effettuati in forma elettronica, mentre il testo normativo si riferisce letteralmente ai "beni o i servizi da acquistare (che) risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto": l'effettuazione può apparire più certa e definitiva della disponibilità.*

## Articolo 14

### *(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

L'**articolo 14** impone alle amministrazioni pubbliche, identificate attraverso il riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>23</sup> (v. *infra*), di adottare - entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ciò deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993<sup>24</sup> e al decreto legislativo n. 115 del 2008<sup>25</sup>.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame definisce i contratti di servizio energia quali contratti caratterizzati dall'affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore.

Essi, introdotti dalla legge n. 10 del 1991<sup>26</sup>, poi definiti dal D.P.R. 412 del 1993 e disciplinati nelle caratteristiche dal decreto legislativo n. 165 del 2008, concentrano in un unico fornitore la manutenzione dell'impianto, l'acquisto del combustibile o comunque della fonte energetica, mentre l'utente finale è tenuto al pagamento di un corrispettivo legato alla misurazione dei consumi.

---

<sup>23</sup> D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*.

<sup>24</sup> D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, *Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10*.

<sup>25</sup> D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, *Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*.

<sup>26</sup> L. 9 gennaio 1991, n. 10, *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*.

La relazione tecnica evidenzia che "il servizio energia, in quanto caratterizzato dall'affidamento del complesso delle attività ad un unico fornitore – in luogo dell'affidamento di una varietà di autonomi e distinti contratti ad una pluralità di fornitori – si basa su uno schema contrattuale produttivo di rilevanti vantaggi in termini di riduzione delle quantità dei consumi e, dunque, della relativa spesa delle bollette energetiche e in termini di disponibilità di impianti riqualificati ed energeticamente più efficienti (la cui vita utile è superiore alla durata contrattuale). Pertanto la disposizione è foriera di risparmi, quantificabili a consuntivo".

Si segnala che la relazione al disegno di legge attribuisce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di stipulare contratti di servizio energia "anche in deroga alle competenze attualmente previste (articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011) in capo all'Agenzia del demanio in tema di decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzioni sugli immobili". Nell'articolo 14 tale deroga non appare esplicitata.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011<sup>27</sup>, si ricorda, dispone in ordine alle operazioni di acquisto, vendita, manutenzione e censimento degli immobili di proprietà pubblica da parte delle pubbliche amministrazioni. All'Agenzia del demanio è attribuito il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Si segnala in particolare che il comma 5 dell'articolo 12 prevede che per realizzare gli interventi di manutenzione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero accordi quadro con società specializzate o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti.

Il comma 7 del medesimo articolo 12 prevede che fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro e, comunque, per i lavori già appaltati, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio. Fanno eccezione i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. *Sembrerebbe utile valutare l'opportunità di un coordinamento dell'articolo 14 in esame con la disposizione illustrata, in considerazione del fatto che i contratti servizio energia riguardano anche interventi manutentivi degli impianti.*

Si ricorda che all'Agenzia del demanio è stata riconosciuta dal decreto legislativo n. 173 del 2003 la natura di ente pubblico economico, regolato dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. All'ente è stato inoltre attribuito un patrimonio costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali

---

<sup>27</sup> D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.



alla sua attività. Nel 2004, in occasione della costituzione, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, del Fondo immobili pubblici (F.I.P.), composto esclusivamente da immobili in uso da parte di amministrazioni pubbliche, l'Agenzia è stata chiamata ad effettuare un'attività di supporto per l'individuazione e la ricognizione degli immobili da apportare al fondo. Da ultimo, l'articolo 2, comma 222, della legge finanziaria 2010, ha previsto specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio relativi agli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 individua, attraverso il criterio della enumerazione, il campo di applicazione soggettivo delle norme che disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a., ivi contenute. A tale scopo, sono considerate amministrazioni pubbliche: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Inoltre, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il medesimo decreto 165 continua ad applicarsi al CONI.

Si rammenta che il D.P.R. n. 412 del 1993, all'articolo 1, comma 1, lettera p) contiene la definizione p) del «contratto servizio energia», quale atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di *comfort* negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Si ricorda altresì che già la legge n. 10 del 1991 - in attuazione dell'articolo 4, comma 4 della quale è stato emanato il sopracitato D.P.R- aveva previsto oltre alle apparecchiature per la contabilizzazione del calore per i nuovi edifici, il contratto di servizio energia.

Si rammenta, inoltre che il decreto legislativo n. 115 del 2008, all' articolo 16, comma 4, include fra i contratti che possono essere proposti nell'ambito della fornitura di un servizio energetico il contratto di servizio energia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del citato D.P.R. L' Allegato II del medesimo decreto legislativo n. 115 del 2008 definisce i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia. Tra l'altro, si stabilisce che esso disciplini l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve prevedere, tra l'altro:

- la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio;
- la determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica;

- la contabilizzazione dell'energia termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite dall'impianto;
- la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata;
- la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori;
- l'esecuzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
- l'indicazione da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
- l'annotazione puntuale sul libretto di centrale, o di impianto, degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente.

*Appare utile segnalare che l'articolo, pur fissando per le pubbliche amministrazioni un termine per adeguarsi alla disposizione, non indica - oltre alla stipula dei contratti di servizio energia - altre forme possibili di adempimento, né sembra prevedere modalità di comunicazione da parte della amministrazioni stesse delle misure adottate e forme di controllo dei risultati ottenuti. L'articolo rinvia alle indicazioni dell'Agenzia del demanio ("sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio"), riguardo alle quali non è precisato se siano già state formalizzate - non vi è un rinvio ad atti specifici - o siano invece ancora da rendere note alle amministrazioni interessate (in tal caso non è fissato un termine per l'adempimento).*

**Articolo 15**  
*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come

determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 15** reca, al **comma 1**, la copertura finanziaria dell'onere relativo all'indennità del Commissario straordinario, derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del testo in esame.

A tale onere - pari a 155.000 euro per l'anno 2012 e a 78.000 euro per l'anno 2013 - si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n.303 del 1999<sup>28</sup> (come determinata dalla tabella C della legge di stabilità 2012), relativa al fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2** autorizza infine il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

<sup>28</sup> *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.*



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 11***(Mercato elettronico della pubblica amministrazione)***Comma 1**

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 11	
<i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b>	
<i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 11	
<i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.</p>	
<p>10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.</p>	<p>10. <i>Identico</i></p>
<p>10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:</p>	<p>10-bis. <i>Identico:</i></p>
<p>a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>



<b>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</b> <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i>	
Articolo 11 <i>Fasi delle procedure di affidamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;	
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60.	b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e <b>nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.</b>
(...)	(...)



**Articolo 12**

*(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)*

**Comma 1**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</b>	
<i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i>	
Articolo 120	
<i>Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>2. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.</p>	<p><b>2. La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.</b> In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall'articolo 121.</p>
(...)	(...)



**Articolo 12**

*(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)*

**Comma 2**

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</b></p> <p><i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i></p>	
<p>Articolo 283</p> <p><i>Selezione delle offerte</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice.</p>	
<p>2. In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla</p>	<p><b>2. La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti</b></p>

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</b></p> <p><i>Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»</i></p>	
<p>Articolo 283</p> <p><i>Selezione delle offerte</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.</p>	<p><b>prodotti.</b> In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>



## Ultimi dossier del Servizio Studi

346	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184 “Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” - Sintesi del contenuto con le modifiche del maxiemendamento 1.900 del Governo - Ed. provvisoria
347/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3249 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” Le novelle
347/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
348	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3257 “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali”
349	Dossier	Documento di economia e finanza 2012 - Aspetti di interesse per la 7 <sup>a</sup> Commissione - Edizione provvisoria
350	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3184-B “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” - Le modifiche della Camera dei deputati
351	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato
352	Dossier	Riforma costituzionale: Parlamento e Governo nel testo base della Commissione affari costituzionali del Senato - Elementi di diritto comparato
353	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3255 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni
354	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3162-A “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata”
355	Dossier	Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (A.S. 3271) - Edizione provvisoria
356	Dossier	Ripartizione dei seggi per regione - Simulazione sui dati del censimento 2011 anticipati dall'Istat
357	Testo a fronte	Riforma costituzionale: le leggi bicamerali 'paritarie' nei progetti di revisione costituzionale del 2007 (cd. 'bozza Violante'), del 2005 (sottoposto a <i>referendum</i> nel 2006) e del 1998 ('Bicamerale D'Alema)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".